**ALLEGATO**

# CONVENZIONE TRA IL

# COMUNE DI ALEZIO

# E L'ESERCIZIO COMMERCIALE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

**TRA**

Il Comune di Alezio, C. F. 82001170750 - P. IVA 00601960750, nella persona di...................... che interviene al presente atto in qualità di.....................

# E

l'Esercizio commerciale .....................................................con sede in............................

Via .............................. P.IVA...................................................., nella persona

di................................che interviene al presente atto in qualità di...............................

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 31/03/2020

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

# ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 25,00 (venticinque) potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro la fine del mese di rilascio, e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31/05/2020, salvo proroghe.

# ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul singolo buono o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.

A tal fine il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna, in sede di rendicontazione, ad allegare alla fattura elettronica idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, allegando il/i buono/i spesa ricevuti.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il 15 del mese successivo all’utilizzo dei buoni da parte degli interessati.

# ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in contanti; il fruitore ha l’obbligo di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

# ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e non comprende prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
2. arredi e corredi per la casa;
3. tabacchi e giochi in denaro.

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

# ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il mese di maggio 2020, salvo proroghe.

# ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo.

# ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

# ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Lecce, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

# ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Alezio.

# ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R.131/1986.

# ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

.....................................

Il Comune di Alezio L'Esercizio Commerciale